PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana

e

la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta"

per l'implementazione nell'applicazione delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento del contagio da SARS Cov 2 in costanza di fenomeno migratorio e più ampiamente in materia di immigrazione

L'anno 2020 addì 11 del mese di settembre in Palermo.

TRA

Il **Dipartimento della Pianificazione Strategica** dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana (di seguito indicata anche "Regione Sicilia"), in persona del Dirigente Generale pro tempore, Ing. Mario La Rocca, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24, ed ivi domiciliato per la sua carica,

da una parte;

E

la **Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta"** (di seguito indicata anche "CISOM"), in persona del Direttore Nazionale, Dott. Giovanni Strazzullo, giusta delega del Presidente della medesima Fondazione, conferita a seguito di opportuna deliberazione assunta in Consiglio Direttivo della stessa nella seduta del 27 maggio 2019 nel corso del punto n. 3 O.d.G., ivi domiciliato per la sua carica presso la Sede Operativa della medesima Fondazione sita in Piazza del Grillo n. 1 – 00184 Roma, C.F. 97679580585,

dall'altra;

premesso che

- la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta" è una Fondazione di diritto melitense strumentale al Sovrano Militare Ordine di Malta (altresì, "Ordine);
- il CISOM, in ossequio ai fini del Sovrano Militare Ordine di Malta, opera senza scopo di lucro secondo le finalità dell'art. 2 della Carta Costituzionale dell'Ordine, in particolare nel campo della Protezione Civile e del Primo Soccorso, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio Italiana, in base all'Accordo internazionale 28 gennaio 1991 tra il Sovrano Ordine e la Repubblica Italiana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Ordine del 1991 e nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario del 15 luglio 1991 (estratto dell'art. 2 comma 1, Finalità, Statuto della Fondazione melitense "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta");

- il CISOM, come da finalità statutarie, opera nel campo del settore sanitario e sociale e quindi, estensivamente, nei campi socio-assistenziale, socio-sanitario, di supporto alla persona ed alle famiglie etc. umanitario e di cooperazione anche internazionale (cfr. art. 2, comma 2, Finalità, *Statuto*);
- il CISOM, ulteriormente, in seguito all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 1, comma 4, D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, risulta essere iscritto nell'elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile del Dipartimento della Protezione Civile della Repubblica Italiana, al registro n. VOL/00446094 del 01/08/2013, quale organizzazione a carattere nazionale;
- il CISOM, in attuazione delle sue finalità statutarie, opera nel territorio italiano attraverso le sue articolazioni territoriali, la cui strutturazione è stabilita in: Raggruppamento, Gruppo, Sezione (cfr. art. 12, Struttura Territoriale, Regolamento della Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta");
- il CISOM, relativamente al punto precedente, opera anche nella Regione Sicilia attraverso una capillare, consolidata ed efficace rete territoriale e di prossimità;

considerato che

- i provvedimenti del Governo emanati nel corso dell'epidemia per limitare la diffusione del contagio da SARS CoV 2, in particolare il DPCM 26 aprile 2020, hanno disposto una serie di misure indefettibilmente da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS Cov2, tale da ritenersi pacificamente ascrivibile anche la fattispecie inerente l'ingente ed emergenziale attuarsi del fenomeno dei flussi migratori nell'approssimarsi presso le coste italiane;
- l'attuale pandemia da SARS-CoV-2 rappresenta, dunque, un fattore di rischio per la salute delle popolazioni migranti in Europa, non solo rispetto alla possibilità di entrare a contatto con il virus ma, anche, per i possibili esiti di salute negativi legati alle barriere nell'accesso ai servizi sanitari;
- pertanto ed in via generale, un rischio particolarmente alto riguarda tutti coloro che vivono in condizioni di affollamento, con difficoltà ad auto-isolarsi e a mantenere il distanziamento sociale (ad esempio nei Centri di accoglienza), o in condizioni di scarsa igiene e con ridotto accesso all'acqua pulita (ad esempio negli insediamenti informali);
- inoltre, i gruppi di migranti e le minoranze differiscono tra loro per ciò che riguarda l'accesso a conoscenze e informazioni sul COVID-19 e alcuni potrebbero non avere i mezzi socioeconomici o tecnici (come l'accesso a internet) per prendersi cura di loro stessi e delle loro famiglie durante l'isolamento;
- a tal riguardo, l'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa per le autorità sanitarie, attraverso l'emanazione di apposita Nota tecnico-informativa denominata Interim guidance for refugee and migrant health in relation to COVID-19 in the WHO European Region" ha posto specifiche indicazioni sull'assistenza a rifugiati e migranti durante la pandemia da coronavirus (COVID-19); nella raccomandazione ai Paesi membri di sviluppare messaggi specifici per migranti e rifugiati contenenti informazioni che contribuiscano alla promozione di comportamenti volti al contenimento della pandemia;
- il medesimo documento sovra menzionato nel precedente punto raccomanda espressamente, parimenti, di:

- a) permettere a tutti i migranti di accedere alle iniziative sanitarie nazionali;
- b) garantire ai migranti e ai rifugiati le misure preventive raccomandate dall'OMS senza imporre test e quarantene, laddove non necessarie;
- c) includerli nelle strategie e nei piani nazionali su prevenzione, diagnosi e controllo delle infezioni, in modo da comprendere tutti i gruppi, anche quelli più difficili;
- d) tradurre i materiali informativi nelle lingue parlate dai migranti;
- e) identificare i mezzi di comunicazione più appropriati per informarli;
- f) garantire che la paura dell'identificazione per alcuni gruppi di migranti e rifugiati non impedisca loro di cercare assistenza sanitaria.
- ancora, le raccomandazioni su esposte hanno ricevuto congrua integrazione anche definitoria ed interpretativa a mezzo della pubblicazione una call for action per ridurre l'impatto della pandemia da COVID-19 su migranti e minoranze etniche, diramata specificatamente dal Gruppo di Migrant and Ethnic Minority Health Section dell'European Public Health Association (altresì "EUPHA"), sottolineando l'urgenza di mettere in atto:
 - a) misure di protezione per i migranti o minoranze ospitate nei campi, nelle strutture di accoglienza o nei centri di detenzione, che ne garantiscano l'inclusione nei piani e nelle misure nazionali incoraggiando le autorità ad aderire all'*Interim Guidance* dell'OMS);
 - b) l'inclusione di migranti e minoranze etniche nelle misure di protezione della popolazione, nelle campagne d'informazione e nell'assistenza sanitaria, sospendendo temporaneamente qualsiasi politica che potrebbe escluderli dall'accesso ai servizi;
 - c) una comunicazione sulla promozione della salute e sull'educazione sanitaria focalizzata sulle misure di protezione per sé stessi e per gli altri. Le indicazioni ufficiali devono essere tradotte in tutte le lingue rilevanti e appropriatamente diffuse (utilizzando canali quali la società civile, le ONG e le istituzioni per migranti). Deve essere garantita un'assistenza culturalmente competente e sensibile.

Inoltre, l'EUPHA ricorda la necessità di procedere a:

- a) collaborazione tra gli stakeholder, attraverso la creazione di reti nazionali, per garantire che le misure adottate per la popolazione generale (come la distribuzione di materiali protettivi e di beni di prima necessità) raggiungano anche i gruppi svantaggiati;
- b) misure di *advocacy* che permettano una risposta inclusiva dell'Unione europea all'emergenza COVID-19 e assicurino fondi da destinare al miglioramento dell'alfabetizzazione sanitaria e dell'accesso ai servizi sanitari per i gruppi svantaggiati.

preso atto che

la gestione dei flussi migratori a far data d'oggi risulta connotarsi da indubbia complessità gestionale, a causa del contesto esigenziale ingenerato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 oltrechè della conseguente, gravissima crisi economica che ha colpito duramente non solo i Paesi del Nord Africa, alimentando un eccezionale flusso di migranti economici verso le frontiere marittime dell'Unione europea;

- che sempre in questo contesto a connotazione di elevata straordinarietà ed obiettiva eccezionalità, in cui gli sbarchi autonomi sulle coste italiane hanno assunto una rilevante ed allarmante implementazione numerica, sono evidenti le complessità organizzative legate alla necessità di garantire l'adozione di tutte le misure precauzionali sanitarie necessarie fin dallo sbarco, anche a tutela delle comunità locali, soprattutto della Sicilia, geograficamente più esposte alla pressione migratoria;
- un'emergenza sanitaria, questa, che incide fortemente anche sulla disponibilità dei territori ad accogliere i migranti, seppure con test sierologico o con tampone dall'esito negativo, che concentra soltanto su alcune regioni il peso della redistribuzione;
- altresì l'attuale situazione economica, sociale, civile e politica che investe il nostro Paese ed anche la Sardegna mostra caratteristiche nuove, non solo dal punto di vista quantitativo per gravità e durata, ma anche e soprattutto dal punto di vista qualitativo: genera modificazioni profonde dell'assetto sociale, ponendo oggi a rischio i sistemi di servizi alla persona, finora garantiti come diffusi, vicini, gratuiti;

ritenuto opportuno

al fine di favorire l'attuazione di ogni forma di implementazione nell'applicazione delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento del contagio da SARS Cov 2 in costanza di fenomeno migratorio e più ampiamente in materia di immigrazione, l'attuazione di un percorso di sussidiarietà solidale e di efficace collaborazione tra gli Enti sovra rappresentanti; nell'assunzione come obbiettivo, da tutelare, valorizzare, sviluppare, affrontare le problematiche sopravvenute nella loro integralità e socialità, facendo leva su elementi quali: l'inclusione, protezione ed alfabetizzazione sanitaria, prevenzione e contestuale accesso ad iniziative a carattere sanitario nonché quanto d'opportuno nei termini di assistenza sanitaria e quanto ne risultasse necessario nell'ambito del più generale contrasto alla diffusione del contagio da SARS Cov 2.

considerata, altresì che

- la storica e consolidata collaborazione tra la Regione Sicilia ed il Volontariato, in particolar modo quest'ultimo espressione del CISOM, che si è tradotta in un giacimento di capacità ed esperienze e si qualifica quindi come "bene comune", rispondente agli stessi obbiettivi pubblici.
- la Regione Sicilia e la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta", in virtù di una proficua collaborazione, si impegnano a porre in essere tutte le azioni ritenute utili per l'implementazione nell'applicazione delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento del contagio da SARS Cov 2 in costanza di fenomeno migratorio e più ampiamente in materia di immigrazione, nei confronti dunque dei soggetti sociali più fragili nonché dei territori maggiormente marginalizzati o disagiati.
- la Regione Sicilia a la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta", in via generale, si impegnano ad ottimizzare le proprie attività e le eventuali risorse a vario titolo messe a disposizione secondo criteri di appropriatezza ed efficienza.
- più ampiamente, le due realtà, pur mantenendo ognuna la propria identità ed autonomia, si impegnano a collaborare con l'obiettivo primario di offrire un servizio continuo, pronto ed efficace, così da ottemperare alla necessaria esigenza di garantire un'opportuna ed altamente qualificata assistenza socio sanitaria ed assistenziale nell'applicazione delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento del contagio da SARS Cov 2 in favore dell'utenza

interessata, quest'ultima rappresentata esemplificativamente dai Soggetti migranti che giungono presso le coste italiane da individuarsi nell'area territoriale dell'Isola di Lampedusa; facilitando anche l'emersione e la gestione del bisogno di volta in volta individuato oltreché potenziando l'acquisizione di informazioni tali da rendere risposte adeguate alle richieste di aiuto della stessa utenza in condizioni di marginalità.

Visti:

Relativamente ad Enti sovra regionali

- il D. Lgs. n. 6/2020;
- il DPCM del 23 febbraio 2020;
- il DPCM del 1 marzo 2020;
- il DPCM del 4 marzo 2020;
- il DPCM del 8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 22 marzo 2020;
- il DPCM del 22 marzo 2020;
- la Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, avente il seguente oggetto *Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni* ed emessa in data 01/04/2020;
- il DPCM del 26 aprile 2020:
- il DPCM del 7 agosto 2020;

Relativamente alla Regione Siciliana

- l'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 2 del 25/02/2020;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 11 del 25/03/2020;
- le Circolari n.r.i 1 e 2 a chiarimento dell'Ordinanza menzionata al precedente punto;

Per questo le parti, le cui premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;

SI IMPEGNANO

ad assumere iniziative finalizzate alla prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del contagio da SARS Cov 2 in costanza di fenomeno migratorio e più ampiamente in materia di

immigrazione, nell'ambito dunque del sistema di accoglienza, d'intesa anche con le altre istituzioni operative sul territorio, in particolare sanitarie; a mezzo dell'espletamento di prestazioni di assistenza medico-sanitaria ed assistenziale idonee alle finalità sovra rappresentante da parte di Personale, nel ruolo di medici, altamente qualificato e formato proprio della Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta".

Art. 1 - Oggetto del Protocollo

Nell'attuale contesto epidemico è di strategica importanza intercettare tempestivamente soggetti in grado di veicolare l'infezione da SARS Cov 2, anche asintomatici o con quadri clinici caratterizzati da sintomatologia lieve. La malattia COVID 19 si manifesta in molti casi con una sintomatologia simil- influenzale e la febbre è il sintomo più comune; nel caso del sistema di accoglienza dei Soggetti migranti in arrivo presso le coste italiane, il rilievo di tale parametro risulta essere necessario e dunque indefettibile al fine di predisporre ogni misura ritenuta fondamentale ad isolare il migrante contagiato e dunque ad evitare la possibile e conseguente diffusione del virus, con la contestuale riduzione dell'esposizione ai rischi del contagio nonché nel fine di contenere ogni eventuale situazione di allarme sociale che potrebbe valersi.

In collaborazione con la Regione Siciliana e gli afferenti Uffici competenti, il CISOM a mezzo di Personale, nel ruolo di medici, altamente qualificato e formato, appositamente individuato, procederà alla sottoposizione ai Soggetti migranti clinicamente sintomatici - che giungono presso le coste italiane (e specificatamente presso l'area territoriale afferente all'Isola di Lampedusa) - a tampone rino-faringeo e test diagnostico alla ricerca dell'eventuale insorgenza di infezione da SARS-CoV-2 (cfr. le note Circolari del Ministero della Salute al rif. prot. n. 6337 del 27 febbraio 2020, "Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomaci alla ricerca di infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico" e prot. 7922 del 9 marzo 2020).

Specificatamente, è da rilevare che l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai casi sintomatici di ILI (*Influenza-Like Illness*, *Sindrome Simil-Influenzale*) non attribuibili ad altra causa e con link epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria, a casi di ARDS (*Acute Respiratory Distress Syndrome*, sindrome da distress respiratorio acuto) e di SARI (*Severe Acute Respiratory Infections*, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19 secondo le attuali definizioni. Riassumendo:

- 1) soggetti che rientrano nella definizione sopra riportata di "caso sospetto";
- 2) soggetti che rientrano nella definizione di Severe Acute Respiratory Infection (SARI) e Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS);
- 3) soggetti che rientrano nella definizione di *Influenza-Like Illness* (ILI) non attribuibili ad altra causa e con link epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria;

Ad integrazione di quanto sopra, considerato l'attuale scenario epidemiologico e la sua evoluzione, in accordo anche con le strategie sanitarie Regionali, stante il corrente contesto emergenziale umanitario, l'iter sanitario inerente l'esecuzione del tampone come sovra descritto in dettaglio dovrà essere garantito, previe le congrue valutazioni nei termini medico-sanitari, anche ai soggetti paucisintomatici o momentaneamente asintomatici che dunque possono risultare potenzialmente collegati ad un cluster.

Parimenti, ai fini della succitata procedura clinica, ogni ulteriore ed eventuale aspetto strettamente tecnico-organizzativo relativa ad un'esatta ed agevole attuazione del servizio medico-sanitario cui

sopra esposto sarà definito dettagliatamente tra le Parti con successivi atti e/o comunicazione di natura attuativa per iscritto; fermo restando quanto statuito in sede del presente protocollo.

Art. 2 - Modalità di svolgimento dell'attività

L'attività oggetto del presente protocollo, in ossequio anche a quanto statuito in art. 1 del medesimo documento, consiste nell'assicurare le prestazioni medico-sanitarie e specialistiche, come di seguito stabilito:

- n. 6 medici, nel numero di 2 turnazioni antimeridiana e postmeridiana, nel numero di 6 ore cadauna;
- nell'arco di numero del periodo di durata stabilito al successivo art. 4;
- nell'arco di numero 7 giorni a settimana, inclusi festivi e prefestivi.

Le succitate prestazioni sono comunque soggette in ultimo all'effettive disponibilità rappresentate ed in ossequio a quanto stabilito dalle Parti nel presente Protocollo.

Art. 3 - Integrazione degli Obblighi

La Fondazione CISOM nell'espletamento e ad integrazione di quanto sovra pattuito, assumerà specifici obblighi di cui in dettaglio.

- Il CISOM, a mezzo del suo Personale impiegato nel ruolo di medici, si impegna a seguire l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio e contrasto ad emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'espletamento del servizio medico-sanitario da realizzarsi nonché delle correlate prestazioni lavorative specialistiche;
- 2) il CISOM, anche in ossequio alle più opportune e debite misure di prevenzione, si assumerà l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi individuali di protezione come da vigente normativa in materia; forniti questi ultimi in completezza e totalità dalla Regione Sicilia, con congruo anticipo rispetto al veniente servizio da espletarsi;

La Regione Sicilia nell'espletamento e ad integrazione di quanto sovra pattuito, assumerà specifici obblighi di cui in dettaglio.

- 1) La Regione Sicilia, ai fini dell'espletamento delle prestazioni medico-sanitarie del Personale CISOM, garantirà ogni dispositivo di protezione individuale, come da vigente normativa *de qua*, quali (esemplificativamente e non esaustivamente):
 - a) guanti e mascherine monouso;
 - b) visiera facciale;
 - c) tute a perdere;
 - d) calzari sovrascarpe a perdere;
 - e) gel sanificante;
 - f) e quanto d'ulteriore si ritenesse necessario nell'espletamento dell'attività.

2) La Regione Sicilia, con lo scopo di garantire un congruo espletamento del servizio stabilito e nel rispondere ad ogni esigenza di natura organizzativa tale da rendere il più possibilmente agevole la realizzazione degli elementi prestazionali di natura medica, si impegna ad assumere in suo carico tutto quanto derivante dal vitto ed alloggio nei confronti del Personale CISOM.

Art. 4 - Durata

Il presente accordo avrà durata, validità ed efficacia dal 14 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, con facoltà di rinnovo, in modo espresso e con atto scritto per uguale periodo, previa approvazione dei competenti organi delle Parti contraenti, per ulteriori due mesi.

Le parti possono procedere mensilmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione dei susseguenti obiettivi da conseguire.

Altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, il presente accordo può essere risolto dalle parti in ogni momento.

Art. 5 – Elementi rimborsuali

La Regione Sicilia, per l'attività prevista dal presente atto, si impegna a corrispondere per ciascun Professionista, a titolo di rimborso onnicomprensivo, in relazione al servizio da prestarsi, la somma di € 300,00 per ogni singolo giorno di impiego; oltre tutto il materiale necessario per dette prestazioni, come anche in ossequio ad art. 2 del presente documento.

Art. 6 - Modalità di pagamento

La Regione Siciliana provvederà a versare, tramite bonifico bancario o altra modalità previamente concordata, le somme spettanti alla Fondazione sul c/c bancario intestato al CISOM presso UNICREDIT BANCA codice IBAN IT50E0200805074000103744409, entro 30 giorni dalla data di emissione di relativa nota di debito da parte della medesima Fondazione in base al riepilogo mensile delle prestazioni eseguite e/o dei rimborsi previsti.

Art. 7 - Privacy

Le Parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii nonché da quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia.

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e manuali, nel pieno rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali, come stabilito nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. oltreché nel Regolamento (UE) 2016/679.

L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno e finalizzato agli scopi del presente documento.

Art. 8 - Disposizioni finali.

Il contenuto del presente protocollo potrà essere modificato solo attraverso il consenso manifestato per iscritto dalle parti e condiviso, anche a mezzo note che, una volta approvate e firmate da ambedue gli Enti, per il tramite dei propri rappresentanti, diverranno parte integrante del presente accordo.

Limitatamente al CISOM, ogni modifica potrà attuarsi previa autorizzazione del Direttore Nazionale del CISOM.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni vigenti del Codice Civile nonché le ulteriori disposizioni legislative e/o regolamentari, nazionali e/o comunitarie vigenti in materia.

Il presente protocollo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.

Art. 9 - Controversie

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo, ne è esclusa la risoluzione tra le Parti in via stragiudiziale e transattiva senza ricorrere a terzi; adendo gli Organi Giurisdizionali competenti.

Il presente Protocollo di intesa viene redatto in originale e sottoscritto dalle parti che ne approvano i contenuti.

Il presente documento composto da n. 9 pagine, n. 9 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento della Pianificazione Strategica, Il Dirigente Generale Ing. Mario La Rocca

> Occumento firmato da: MARIO LA ROCCA 11.09.2020 14:29:00

Per la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta",

Il Direttore Nazionale PER GIUSTA DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Dr. Giovanni Strazzullo

